

COMUNE DI ROCCA SUSELLA

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE VERBALE DI DELIBERAZIONE N.31 DEL 26/04/2016

OGGETTO: Conferma aliquote Tasi anno 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Barzon Pierluigi - Presidente	Sì
2. Stringa Giampiero - Vice Sindaco	Sì
3. Sturla Luciano - Consigliere	Sì
4. Pette' Silvia - Consigliere	Sì
5. Fossati Alessandro - Consigliere	Sì
6. Bertelegni Stefano - Consigliere	Sì
7. Sturla Natalino - Consigliere	Sì
8. Torlasco Giorgio - Consigliere	Sì
9. Saccardi Marco - Consigliere	Sì
10. Pecile Aldo - Consigliere	Sì
11. Afili Francesco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dr.ssa Nosotti Elisabeth** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Barzon Pierluigi** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 1 marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 08 del 28.4.2015 con cui sono state confermate per l'anno 2015 le aliquote della TASI quelle già in vigore per l'anno 2014, approvate con delibera di CC n. 23 del 29.7.2014;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

CONSIDERATO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale

Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO in particolare che l'art. 1 Legge 208 del 28.12.2015, comma 14 lettera a) dispone che la TASI risulta "... a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

CONSIDERATO che dal 2016 in seguito alla modifica dell'art. 13 comma 2 D.L 201/11 è stata abrogata la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e che al comma 3, prima della lettera a) del medesimo articolo è stata inserita la seguente agevolazione:

"..per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

CONSIDERATA la disposizione di cui all'art. 1 comma 14 lettera c) della L 208/2015 che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, un'aliquota ridotta allo 0,1 per cento con la facoltà per i comuni di modificarla, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 commi 21 - 22 - 23 e 24 L. 208/2015, relativi alla rideterminazione delle rendite catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare escludendo dalla stesse il valore dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, il Comune registrerà una perdita di gettito compensata da un apposito contributo definito entro il 31 ottobre 2016 dal Ministro dell'Interno sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere

superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 28, L. 208/2015 dispone la possibilità di mantenere, limitatamente agli immobili non esentati, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTA la delibera n. 27 del 26.4.2016 di modifica del regolamento per l'applicazione della IUC, che alla Parte III riporta la disciplina per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili – TASI;

VISTI

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità tecnica-contabile dell'atto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49, 1° comma e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 49, comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme previste di legge.

DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti in Bilancio 2016 cui la TASI è diretta:

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2016
Manutenzione strade, sgombero neve,	
miglioramento sicurezza stradale	4.000,00
Missione 10 – Programma 5 "Viabilità e	
infrastrutture stradali"	
Illuminazione pubblica	
Missione 10 – Programma 5 "Viabilità e	14.688,00
infrastrutture stradali"	
Verde pubblico	
Missione 9 – Programma 2 "Tutela,	==
valorizzazione e recupero ambientale"	
Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree	
comunali	==

Missione 1 – programma 5 "Gestione dei beni	
demaniali e patrimoniali"	
Manutenzione patrimonio comunale	
Missione 9 – Programma 4 "servizio idrico	==
integrato"	
Servizi alla persona	
Missione 12 – Programma 5 "Interventi per le	==
famiglie"	

3. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2016:

Aliquota di base indifferenziata	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9	1 per mille
comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive	
modificazioni	

- 5. di dare atto che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2016;
- 6. di provvedere alla pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione entro il termine previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e di pubblicare la stessa sul sito web istituzionale dell'Ente.
- 7.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.



COMUNE DI ROCCA SUSELLA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Conferma aliquote Tasi anno 2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rocca Susella, lì 20/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: Barzon Pierluigi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Rocca Susella, lì 20/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: Barzon Pierluigi Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco F.to : Barzon Pierluigi Il Segretario Comunale F.to : Dr.ssa Nosotti Elisabeth

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 145 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/04/2016 al 13/05/2016 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Rocca Susella, lì 28/04/2016

Il Segretario Comunale F.to : Dr.ssa Nosotti Elisabeth

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 26-apr-2016

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Rocca Susella, lì 26-apr-2016

Il Segretario Comunale F.to: Dr.ssa Nosotti Elisabeth

E' copia conforme all'originale, in carta	semplice, per uso amministrativo.
Lì,	Il Segretario Comunale
	Dr.ssa Nosotti Elisabeth